



STATUTO DEI CIRCOLI

Articolo 1

Costituzione e scopi

Il Circolo Movimento Cantiere Italia, costituito in data ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, è una associazione di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali, sociali, ricreative e politiche in uno spirito di servizio verso la comunità locale e nazionale.

Articolo 2

Attività politica

Per lo svolgimento delle proprie attività politiche il Circolo si affilia al Movimento Cantiere Italia, come previsto dallo Statuto dello stesso Movimento Cantiere Italia. I rapporti fra il Circolo e il Movimento Cantiere Italia sono precisati nel successivo art. 14 del presente Statuto.

Articolo 3

Soci

Possono essere soci del Circolo tutti i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età che ne facciano domanda e che non siano già iscritti ad un altro circolo. L'iscrizione comporta l'adesione alle finalità statutarie del Circolo e l'impegno a partecipare alla vita sociale, collaborando alla realizzazione degli scopi associativi secondo le proprie capacità e le proprie disponibilità.

E' incompatibile con l'iscrizione al Circolo l'adesione ad associazioni segrete.

I rapporti fra i Soci del Circolo e il Movimento Cantiere Italia, sono precisati nel successivo art. 14 del presente Statuto.

Articolo 4

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione devono contenere:

- i dati anagrafici;

- la professione;
- il titolo di studio;
- la sottoscrizione del richiedente.

La domanda di iscrizione al Circolo è compilata su modulistica specifica, come previsto dal successivo art. 14 del presente Statuto.

La domanda è indirizzata al Direttivo del Circolo che delibera in merito entro 30 giorni. In mancanza di risposta, la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di presentazione.

Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi sessanta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio del Circolo si perde nei seguenti casi:

- dimissioni;
- morosità;
- espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato.

La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza, come specificato nell'art. 7.

I casi di espulsione sono indicati nell'art. 13.

Articolo 6

Finanziamento delle attività dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro.

Le attività dell'associazione sono finanziate attraverso le quote associative versate dai soci.

La raccolta di altri fondi è consentita mediante l'attuazione di ogni iniziativa consentita dalla legge conforme agli scopi associativi.

Il reperimento di fondi – comprese le erogazioni liberali di soci e non soci – deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa relativa al finanziamento delle formazioni politiche.

Articolo 7

Quote associative. Esercizio del diritto di voto. Decadenza per morosità.

Il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo e ne dà adeguata comunicazione ai soci, nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Movimento Nazionale.

La quota associativa non può essere inferiore a € 10,00 all'anno.

Il versamento della quota associativa deve avvenire, di norma, entro il mese di febbraio. I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota, di norma, entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 30 giugno dichiara decaduti dalla qualità di socio coloro che non abbiano provveduto al versamento nel termine.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi all'associazione, devono presentare apposita domanda che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l'esercizio dei diritti associativi a partire dall'anno successivo.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

In particolare:

- individua le linee programmatiche delle attività del Circolo;
- elegge il Presidente del Circolo e gli altri membri del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione all'atto di costituzione del Circolo;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera in merito ai rendiconti ed ai preventivi di spesa;
- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto;
- individua possibili candidati per le elezioni amministrative locali da proporre al Movimento Cantiere Italia, secondo il metodo di selezione predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Circolo o, in caso di impedimento, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo del Circolo.

L'avviso di convocazione è inoltrato ai soci per posta o via e-mail o sms con adeguato anticipo e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti oggetto di delibera da parte dell'Assemblea.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta ogni anno e comunque su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.

In questi ultimi due casi, la richiesta di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente il quale provvede in modo che l'Assemblea abbia luogo entro 30 giorni.

La presidenza dell'Assemblea dei Soci è assunta di regola dal Presidente del Circolo, salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa; in caso di impedimento del Presidente assume la presidenza dell'Assemblea il componente più anziano del Consiglio Direttivo del Circolo.

L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo è convocata ogni anno entro il mese di aprile.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni due anni, salvo i casi di sostituzione del Presidente più avanti previsti (impedimento e sfiducia).

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.

Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole della maggioranza dei soci del Circolo che abbiano diritto di voto al momento dell'Assemblea.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista indicata per le modifiche dello Statuto.

Articolo 10

Il Presidente

Il Presidente del Circolo è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Fa parte del Consiglio Direttivo del Circolo di cui convoca e presiede le riunioni.

Convoca l'Assemblea dei Soci e ne assume la presidenza, salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa.

Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo ad organizzare le attività del Circolo secondo i criteri fissati dall'Assemblea dei Soci e a realizzare in pratica le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Dura in carica due anni.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio Direttivo del Circolo, il quale assume la legale rappresentanza dell'Associazione *ad interim*; in caso di impedimento che si protragga oltre 90 giorni, il componente più anziano del Consiglio Direttivo del Circolo provvede entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente: la mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, deve essere sottoposta al voto dell'Assemblea dei Soci, appositamente convocata. Se la mozione di sfiducia è accolta, nella stessa Assemblea si dà corso alle votazioni per l'elezione del nuovo Presidente. Se la mozione è respinta dall'Assemblea, il Presidente rimane in carica mentre si fa luogo a nuova elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Circolo, nominato dall'Assemblea dei Soci, e da un numero pari di consiglieri, con un minimo di 2 e un massimo di 6 componenti.

Al Presidente del Circolo, previo assenso del Presidente Nazionale del Movimento Cantiere Italia e del Coordinatore Regionale o loro delegati, è riservata la facoltà di chiamare a far parte del Consiglio Direttivo, in aggiunta alle nomine effettuate nella prima Assemblea dei Soci, i componenti ritenuti competenti e necessari per il raggiungimento delle finalità del Circolo stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo, come il Presidente, dura in carica due anni. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo decadono alla data di fine mandato del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del membro più anziano del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Tesoriere.

Il membro più anziano svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di questi.

Il Tesoriere, oltre a svolgere l'attività di corretta tenuta della contabilità e predisposizione dei conti preventivo e consuntivo, è il Consigliere Delegato dal Direttivo allo sviluppo di iniziative per la Raccolta Fondi.

Il Consiglio Direttivo nomina anche alcuni Consiglieri Delegati (da un minimo di due ad un massimo di 5) ai quali è affidato il compito di sviluppare progetti in materia di:

- Controllo delle Operazioni Elettorali;
- Servizi ai Cittadini in genere.

Ogni iniziativa che comporti qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi o altra responsabilità ricadente nella sfera del Circolo, deve essere approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività del Circolo e ne gestisce l'ordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo:

- esamina le domande di iscrizione al Circolo e assume le delibere conseguenti;
- formula il programma dettagliato delle attività del Circolo e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- determina e riscuote le quote associative, tenendo aggiornato il libro dei soci;
- delibera in merito alla decadenza per morosità ai sensi dell'art. 7;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti consuntivo e preventivo, tramite il Tesoriere a ciò delegato;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria;
- svolge ogni attività di collaborazione con il Movimento Cantiere Italia ritenuta utile ed in particolare:
 1. stabilisce il sistema di selezione per individuare i soggetti da proporre al Movimento Cantiere Italia quali candidati per le elezioni amministrative;
 2. collabora alla individuazione e formazione dei rappresentanti di lista;
 3. verifica la copertura delle sezioni elettorali da parte dei rappresentanti di lista e stabilisce una strategia per reperire nuovi rappresentanti per quelle scoperte, anche tramite accordi con forze politiche alleate;
 4. partecipa alla programmazione della campagna elettorale;
 5. tiene rapporti con i candidati per le elezioni amministrative e politiche;
 6. tiene rapporti con eventuali altri Circoli Movimento Cantiere Italia presenti sul territorio.

Articolo 12

Elezione del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente del Circolo debbono essere soci ordinari del Movimento Cantiere Italia.

Le candidature per la carica di Presidente del Circolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Le candidature per la carica di Membro del Consiglio Direttivo possono essere presentate nel corso dell'Assemblea fino a 60 minuti prima delle operazioni di voto.

L'elezione del Presidente e degli altri Membri del Consiglio Direttivo avviene, in via ordinaria, nella medesima Assemblea ma con votazioni separate, a scrutinio segreto.

Per l'elezione del Presidente l'elettore può indicare un solo nominativo.

Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci del Circolo con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'elettore può indicare un numero massimo di candidati pari a 1/3 dei posti da ricoprire (tenendo conto solo della parte intera di tale rapporto) maggiorato di uno.

Vengono eletti Membri del Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

Nel caso in cui un Membro del Consiglio Direttivo per qualsiasi motivo cessi dalla carica, il posto vacante viene assegnato al primo dei non eletti.

Articolo 13

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con le stesse modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

I Probiviri durano in carica due anni.

Il Collegio dei Probiviri nomina fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario; delibera a maggioranza con l'intervento di almeno 3 membri fra effettivi e supplenti.

Il Collegio dei Probiviri giudica le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Circolo.

Le modalità del procedimento disciplinare sono previste da apposito regolamento.

Le misure disciplinari sono:

- il richiamo; la sospensione; l'espulsione.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione (da 1 a 6 mesi) è inflitta per infrazioni che non comportino l'applicazione delle altre sanzioni previste e per commissione di atti già oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con il richiamo.

L'espulsione è inflitta nei seguenti casi:

- svolgimento di attività gravemente contrastanti con gli interessi dell'associazione o con le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- indegnità morale: in particolare, appartenenza a società segrete o comprovato svolgimento di attività illegali.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione possono essere impugnati davanti all'Assemblea che, appositamente convocata, può revocare le sanzioni disciplinari inflitte dai Probiviri, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto al voto.

Articolo 14

Rapporti fra il Circolo e il Movimento Cantiere Italia. Affiliazione

L'affiliazione al Movimento Cantiere Italia è regolata dallo Statuto del Movimento Cantiere Italia.

Il diritto all'utilizzo della denominazione Circolo Movimento Cantiere Italia e delle relative composizioni grafiche (compreso il logo) si consegue in via provvisoria con la richiesta di affiliazione; si consegue in via definitiva con l'affiliazione e decade in caso di mancata affiliazione e di revoca della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto per ciò che concerne i rapporti con il Movimento Cantiere Italia, si applicano le norme Statutarie e regolamentari del Movimento Cantiere Italia stesso.

Articolo 15

Regime transitorio

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente al momento della costituzione del Circolo, salvo quanto previsto in via transitoria dall'atto costitutivo.